

STOCCAGGIO DEL MERCURIO METALLICO IN DISCARICA

Dal 15 Novembre 2013 sono entrati in vigore i nuovi criteri per lo **stoccaggio del mercurio metallico in discarica**, previsti dal DM 29 luglio 2013 di attuazione della direttiva 2011/97/UE.

Con l'entrata in vigore del decreto, si applicano anche in Italia i criteri UE che consentono di stoccare in via temporanea (per più di 1 anno e al massimo 5) il mercurio metallico nelle discariche.

Il Decreto disciplina i seguenti aspetti:

- I criteri costruttivi e gestionali per lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico in discarica.
- I requisiti di controllo e di gestione (anche delle emergenze) da rispettare, tra cui la tenuta di appositi registri.
- I requisiti specifici per l'ammissibilità in discarica, che riguardano la composizione del rifiuto, i serbatoi da utilizzare e le procedure da seguire per lo stoccaggio.

Dal 15 Novembre 2013 sono entrati in vigore i nuovi criteri per lo stoccaggio del mercurio metallico in discarica, previsti dal DM 29 luglio 2013 di attuazione della direttiva 2011/97/UE. Con l'entrata in vigore del decreto, si applicano anche in Italia i criteri UE che consentono di stoccare in via temporanea (per più di 1 anno e al massimo 5) il mercurio metallico nelle discariche.

IL DECRETO DISCIPLINA I SEGUENTI ASPETTI:

I criteri costruttivi e gestionali per lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico in discarica:

- Il mercurio deve essere stoccato separatamente dagli altri rifiuti.
- I serbatoi devono essere stoccati in bacini di raccolta opportunamente rivestiti, in modo da essere
 privi di crepe o fessure e resi impermeabili al mercurio metallico, con un volume adeguato a
 contenere la quantità di mercurio stoccato.
- Il sito di stoccaggio deve essere provvisto di barriere artificiali o naturali atte a proteggere l'ambiente da emissioni di mercurio, con un volume adeguato a contenere la quantità totale del mercurio stoccato.
- Il suolo del sito di stoccaggio deve essere rivestito con materiali impermeabilizzanti resistenti al mercurio. È prevista un'apposita pendenza con pozzetto di raccolta.
- Il sito di stoccaggio deve essere provvisto di un sistema antincendio.
- Lo stoccaggio deve essere organzato in modo da garantire che tutti i serbatoi siano agevolmente localizzabili.

I requisiti di controllo e di gestione (anche delle emergenze) da rispettare, tra cui la tenuta di appositi registri:

- Controllo, ispezione e gestione delle emergenze: il sito di stoccaggio deve essere munito di un sistema di controllo del vapore di mercurio e i serbatoi devono essere ispezionati da parte del personale autorizzato almeno una volta al mese. Sul sito devono essere a disposizione dispositivi di protezione e piani di emergenza.
- Tenuta dei registri.



Il Decreto disciplina i seguenti aspetti:

- Composizione del mercurio: il contenuto di mercurio deve essere superiore al 99,9% del peso e deve essere verificata l'assenza di impurità.
- Serbatoi: i serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del mercurio metallico devono essere resistenti alla corrosione e agli urti, sono pertanto da evitare le saldature. I serbatoi devono essere in acciaio al carbonio o acciaio inossidabile, a tenuta stagna per gas e liquidi. Infine le pareti esterne del serbatoio devono essere resistenti alle condizioni di stoccaggio.
- Procedure di ammissione: sono ammessi solo i serbatoi provvisti di certificato di conformità .
- Certificato: il certificato deve riportare nome e indirizzo del produttore dei rifiuti, nome e indirizzo del responsabile del riempimento, data e luogo del riempimento, quantità del mercurio, grado di purezza del mercurio, conferma che i serbatoi sono stati utilizzati esclusivamente per il trasporto e/o lo stoccaggio di mercurio, numero di identificazione dei serbatoi.